



COMUNICATO N. 10/CIT – 4 NOVEMBRE 2022

10/27

COPPA ITALIA SERIE C 2022-2023

GARE DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare del secondo turno eliminatorio disputate il 1, 2 e 3 Novembre 2022:

GRUPPO A

PRO PATRIA	ALESSANDRIA	1-2 d.t.s.
MANTOVA	RENATE	8-9 d.c.r. (2-2 d.t.s.)
FERALPISALÒ	JUVENTUS NEXT GEN	2-5
PIACENZA	SANGIULIANO	4-6 d.c.r. (2-2 d.t.s.)

GRUPPO B

RIMINI	CESENA	2-1
PADOVA	IMOLESE	1-0
L.R. VICENZA	ARZIGNANO V.	4-2
PESCARA	GUBBIO	0-1

GRUPPO C

VIRTUS ENTELLA	AQUILA MONTEVARCHI	1-0
REGGIANA	PONTEDERA	0-1
LUCCHESI	OLBIA	1-0
VITERBESE	GIUGLIANO	2-1

GRUPPO D

CROTONE	MONOPOLI	3-2 d.t.s.
JUVE STABIA	FOGGIA	2-3 d.c.r. (0-0 d.t.s.)
AVELLINO	TURRIS	1-0
CATANZARO	POTENZA	3-1

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2, 3 e 4 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso del secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia, i sostenitori della Società CESENA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1000 **RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi di forte intensità al 15° e al 27° minuto del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 **TURRIS**
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel recinto di gioco un petardo di forte intensità;

B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti loro riservato, consistiti nell'aver danneggiato alcuni seggiolini all'interno del Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 800 **CESENA** per avere la metà circa dei suoi sostenitori presenti (ottocento circa) nel settore loro riservato intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria all'81° minuto, per un minuto circa, ed al termine della gara, per quindici secondi circa.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

- € 800 **CROTONE** per avere per avere i suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Sud, nel numero di circa duecento:
1 - al 15° minuto del secondo tempo circa intonato cori incitanti alla violenza nei confronti di tifosi di una Squadra avversaria;
2 - al 18° e al 19° minuto del secondo tempo, intonato più volte cori offensivi verso le Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 500 **JUVE STABIA** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c.).
- € 500 **MANTOVA** per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati in Tribuna Laterale, nel numero di una quindicina circa, intonato cori oltraggiosi e proferito frasi ingiuriose, all'11° minuto del primo tempo supplementare, durante tutto il percorso dal centrocampo all'ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria espulso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il numero esiguo degli autori del gesto (r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOSCANO DOMENICO (CESENA)
per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALESSANDRIA CARMINE (CESENA)
per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre si trovava in panchina, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, rivolgeva frasi e gesti minacciosi nei confronti dell'autore della rete e reiterava tale comportamento durante l'intervallo, con frasi minacciose rivolte allo stesso calciatore per il tramite di Dirigenti della squadra avversaria.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

SORRENTINO DANIELE GIOVANNI (RENATE)

A) per avere, all'11° minuto del secondo tempo supplementare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con la gamba tesa e con i tacchetti esposti con vigoria sproporzionata;

B) per avere, immediatamente dopo e mentre usciva dal terreno di gioco, tenuto un comportamento non corretto, reagendo alle offese del pubblico mostrando verso di esso il dito medio.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

MESSORI PIETRO (MANTOVA)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio in scivolata all'altezza del ginocchio con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

FROSININI RUGGERO (PIACENZA)

per avere, al 4° minuto del primo tempo regolamentare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANIZZI ERIK (MANTOVA)

per avere, al 2° minuto del primo tempo supplementare, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro e degli avversari, in quanto a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria pronunciava al loro indirizzo, epiteti irrispettosi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 32, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDI LUCA	(ALESSANDRIA)
MARCUCCI ANDREA	(AQUILA MONTEVARCHI)
KONTEK IVAN	(CESENA)
GIANNOTTI PASQUALE	(CROTONE)
RONDINELLA GENNY	(GIUGLIANO)
MUHAREMOVIC TARIK	(JUVENTUS NEXT GEN)
LA MESTA DAVIDE	(PIACENZA)
GHEZZI ANDREA	(RENATE)
SANTINI CLAUDIO	(RIMINI)
CATALDI RICCARDO	(L.R. VICENZA)
GIAMMARRESI MATTIA	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ASCOLI LUCA	(ALESSANDRIA)
COSTANZO DAVIDE	(ALESSANDRIA)
MARIETTA CHRISTIAN	(ALESSANDRIA)
MARTIGNAGO RICCARDO	(ALESSANDRIA)
MIONIC ANTONIO	(ALESSANDRIA)
RIZZO FRANCESCO	(ALESSANDRIA)
CERASANI JACOPO	(AQUILA MONTEVARCHI)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(AQUILA MONTEVARCHI)
MANE' BALLA MOUSSA	(AQUILA MONTEVARCHI)
NADOR FOLLY STEVEN	(AQUILA MONTEVARCHI)
GROSSO EDOARDO	(ARZIGNANO V.)
LUNGHY ALBERTO	(ARZIGNANO V.)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
VAGHI STEFANO	(PRO PATRIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(PRO PATRIA)
AYA RAMZI	(AVELLINO)
MAISTO FRANCESCO	(AVELLINO)
MATERA ANTONIO	(AVELLINO)
DI PASQUALE DAVIDE	(FOGGIA)
BIFULCO ALFREDO	(PADOVA)
TIVERON JACOPO	(PADOVA)
MEGNA GIORGIO PIO	(CATANZARO)
PONTISSO SIMONE	(CATANZARO)
NICASTRO FRANCESCO	(PONTEDERA)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
STANCAMPIANO GIUSEPPE	(PONTEDERA)
GIANCOTTI ANTONIO	(CROTONE)
MOGOS VASILE	(CROTONE)
PANICO GIUSEPPE ANTONIO	(CROTONE)
DELLE MONACHE MARCO	(PESCARA)
SACCANI MATTEO	(PESCARA)
GUALANDRIS MATTEO	(FERALPISALO')
LEGATI ELIA	(FERALPISALO')
MUSATTI MATTIA	(FERALPISALO')
D'ALESSIO LORENZO	(GIUGLIANO)

RIZZO NICOLAS CESAR	(GIUGLIANO)
SCANAGATTA EDOARDO	(GIUGLIANO)
BULEVARDI DANILO	(GUBBIO)
PORTANOVA DENIS	(GUBBIO)
SEMERARO FRANCESCO	(GUBBIO)
BENSAJA NICHOLAS	(IMOLESE)
CALDORE MARCO	(JUVE STABIA)
D'AGOSTINO GIUSEPPE	(JUVE STABIA)
SCACCABAROZZI JACOPO	(JUVE STABIA)
ALAGNA MANUEL	(LUCCHESI)
FRANCO DOMENICO	(LUCCHESI)
RIZZO PINNA ANDREA	(LUCCHESI)
AGBUGUI DARREL EMOSHOGU	(MANTOVA)
CERESOLI ANDREA	(MANTOVA)
COZZARI MATTIA	(MANTOVA)
PINTON MATTEO	(MANTOVA)
RODRIGUEZDEMIGUEL ALEJANDRO	(MANTOVA)
TOSI RICCARDO	(MANTOVA)
CRISTALLO CLAUDIO	(MONOPOLI)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(MONOPOLI)
FALBO LUCA	(MONOPOLI)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
GABRIELI NICCOLO'	(OLBIA)
INCERTI DAVIDE FABRIZIO	(OLBIA)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)
CAPOFERRI MATTIA	(PIACENZA)
COSENZA FRANCESCO	(PIACENZA)
ONISA MIHAEL ALEXANDR	(PIACENZA)
PEZZOLA LEONARDO	(PIACENZA)
RINALDI FILIPPO	(PIACENZA)
CELESIA CHRISTIAN	(POTENZA)
LAARIBI MOHAMED	(POTENZA)
NARDI FILIPPO	(REGGIANA)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
BERTINI SAMUELE	(RENATE)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
MENCAGLI FEDERICO	(RIMINI)
PIETRANGELI NICOLA	(RIMINI)
BAGGI FEDERICO	(SANGIULIANO)
MARCHI PAOLO	(SANGIULIANO)
CONTESSA SERGIO	(TURRIS)
RADA ARMAND	(VIRTUS ENTELLA)
ANDREIS SIMONE	(VITERBESE)
BISOGNO LUCA	(VITERBESE)
MUNGO DOMENICO	(VITERBESE)
NESTA GIAN MARCO	(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 4 Novembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli